



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 1/14

OGGETTO: Modifica del Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Parere		
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 111/2017	UOR: UFFICIO AMMINISTRAZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI				X
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge n. 127/97, in particolare l'art. 17, comma 109;
- vista Legge n. 421/92, in particolare l'art. 2, comma 1, lett c) - n. 4;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitaria;
- visto il D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- visto il C.C.N.L. del personale del Comparto Università vigente;
- visto il vigente Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", emanato con Decreto Rettorale n.1128/2008 del 27 ottobre 2008, ed in vigore dal 30 ottobre 2008;



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 2/14

ritenuto opportuno adeguare il suddetto Regolamento agli aggiornamenti normativi intervenuti nel tempo;
accertato che è stata data informazione alla R.S.U. ed alle OO.SS.;
sentito il Direttore Generale,

delibera

di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica ed integrazione del *Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo* come di seguito riportate:

<p>TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ESTERNO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"</p> <p>(emanato con Decreto Rettorale n.1128/2008 del 27 ottobre 2008)</p> <p>in vigore dal 30 ottobre 2008</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ESTERNO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO</p> <p>INDICE</p> <p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 – Ambito di applicazione Articolo 2 – Programmazione delle assunzioni Articolo 3 – Modalità di accesso Articolo 4 – Principi generali CAPO II PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE Articolo 5 – Requisiti di ammissione Articolo 6 – Bando di concorso Articolo 7 – Presentazione delle domande Articolo 8 – Prova preselettiva Articolo 9 – Tipologia e contenuti delle prove di esame Articolo 10 – Titoli e servizi valutabili nei concorsi per titoli ed esami Articolo 11 – Commissioni giudicatrici Articolo 12 – Operazioni concorsuali Articolo 13 – Compensi Articolo 14 – Formazione della graduatoria e approvazione degli atti</p>
--	---



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 3/14

	CAPO III NORME FINALI Articolo 15 – Assunzione in servizio Articolo 16 – Procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo determinato Articolo 17 – Norme finali e di rinvio
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i> 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17, comma 109 della Legge 127/97, le procedure di selezione per l'accesso esterno all'impiego per l'assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", di seguito denominata Università.	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i> 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17, comma 109 della Legge 127/97, le procedure di selezione per l'accesso esterno all'impiego per l'assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", di seguito denominata Università.
Art. 2 <i>Programmazione delle assunzioni</i> 1. L'Università procede alle assunzioni di personale tecnico amministrativo mediante reclutamento dall'esterno nel rispetto dei vincoli di legge e finanziari in attuazione del piano annuale delle assunzioni deliberato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.	Art. 2 <i>Programmazione delle assunzioni</i> 1. L'Università procede alle assunzioni di personale tecnico amministrativo mediante reclutamento dall'esterno nel rispetto dei vincoli di legge e finanziari in attuazione del piano annuale delle assunzioni deliberato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.
Art. 3 <i>Modalità di accesso</i> 1. L'accesso all'impiego dall'esterno del personale tecnico-amministrativo avviene mediante: a) concorso pubblico, per esami e per titoli ed esami; b) avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, come previsto dall'art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la categoria B, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa; c) assunzioni obbligatorie dei soggetti apparte-	Art. 3 <i>Modalità di accesso</i> 1. L'accesso all'impiego dall'esterno del personale tecnico-amministrativo avviene mediante: a) concorso pubblico, per esami e per titoli ed esami, con eventuale riserva, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. b) avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, come previsto dall'art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la categoria B, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa; c) assunzioni obbligatorie dei soggetti apparte-



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 4/14

<p>nenti alle categorie protette di cui alla legge 11 marzo 1999, n. 68, nei casi e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>d) mobilità all'interno del comparto e tra enti pubblici diversi in base alle specifiche normative vigenti.</p> <p>2. Le selezioni avvengono con modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini specifiche da accertare in relazione alle caratteristiche della posizione che si intende ricoprire.</p>	<p>nenti alle categorie protette di cui alla legge 11 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>d) mobilità all'interno del comparto e tra enti pubblici diversi in base alle specifiche normative vigenti.</p> <p>2. Le selezioni avvengono con modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini specifiche da accertare in relazione alle caratteristiche della posizione che si intende ricoprire.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Principi generali</p> <p>Le procedure di selezione si conformano ai seguenti principi e criteri generali:</p> <p>a. adeguata pubblicità alla selezione;</p> <p>b. modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;</p> <p>c. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;</p> <p>d. utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di selezione;</p> <p>e. composizione delle commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità e nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa vigente;</p> <p>f. rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Principi generali</p> <p>Le procedure di selezione si conformano ai seguenti principi e criteri generali:</p> <p>a. adeguata pubblicità alla selezione;</p> <p>b. modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;</p> <p>c. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;</p> <p>d. utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di selezione;</p> <p>e. composizione delle commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità e nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa vigente;</p> <p>f. rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE Art. 5 Requisiti di ammissione</p> <p>1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia di accesso presso le pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da Scuole o Istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti o da Istituzioni universitarie:</p> <p>a. Categoria B:</p> <p>posizione economica B1 – Diploma di istruzione secondaria di primo grado</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE Art. 5 Requisiti di ammissione</p> <p>1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia di accesso presso le pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da Scuole o Istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti o da Istituzioni universitarie:</p> <p>a. CATEGORIA B:</p> <p><i>posizione economica B1</i> - Diploma di istruzione secondaria di primo grado</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 5/14

<p>posizione economica B3 - Diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di qualifica professionale o attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845 del 1978 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di leggi precedenti. Il bando può prevedere il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale. Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la sola licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.</p> <p>b. Categoria C Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>c. Categoria D Laurea Vecchio ordinamento (LVO) -anteriore al DM 509/99- o Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM).</p> <p>d. Categoria EP Laurea Vecchio ordinamento (LVO) -anteriore al DM 509/99- o Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) e particolare qualificazione professionale, attinente al posto oggetto di selezione, individuata in sede di bando di concorso, ovvero abilitazione professionale in relazione al profilo da ricoprire.</p> <p>2. Per l'accesso a tutte le categorie di cui al comma 1, l'avviso di selezione potrà prevedere, in aggiunta, requisiti specifici in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa.</p>	<p><i>posizione economica B3</i> - Diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di qualifica professionale o attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845 del 1978 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di leggi precedenti. Il bando può prevedere il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale. Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la sola licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.</p> <p>b. <i>CATEGORIA C:</i> Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>c. <i>CATEGORIA D:</i> Laurea conseguita in base alla normativa previgente al D.M. 509/1999 (LVO), ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004.</p> <p>d. <i>CATEGORIA EP</i> Laurea conseguita in base alla normativa previgente al D.M. 509/1999 (LVO), ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e particolare qualificazione professionale, attinente al posto oggetto di selezione, individuata in sede di bando di concorso, ovvero abilitazione professionale in relazione al profilo da ricoprire.</p> <p>2. Per l'accesso a tutte le categorie di cui al comma 1, l'avviso di selezione potrà prevedere, in aggiunta, requisiti specifici in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa.</p>
<p>Art.6 Bando di concorso</p>	<p>Art.6 Bando di concorso</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 6/14

1. Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) sono indette con bando emanato dal Direttore Amministrativo pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università. Il bando è inoltre inserito nel sito web dell'ateneo e reso noto, almeno nella forma di avviso, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - "Concorsi ed esami".

2. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.

3. Il bando di concorso deve indicare:

- a. la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
- b. il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- c. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d. i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- e. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario, la sede delle prove e l'elenco degli ammessi;
- f. le materie oggetto delle prove selettive;
- g. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- h. i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- i. le percentuali di eventuali posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- j. l'eventuale prova pre-selettiva e le relative modalità nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 8;
- k. i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- l. le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- m. i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento e sarà notificata all'interessato;

4. Nel caso di concorso per titoli ed esami il bando deve individuare inoltre le categorie dei titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile agli stessi, nonché le modalità della loro presentazione

5. Il bando deve individuare, ai sensi degli artt.

1. Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) sono indette con bando emanato dal Direttore Generale pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università. Il bando è inoltre inserito nel sito web dell'ateneo e reso noto, almeno nella forma di avviso, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - "Concorsi ed esami".

2. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.

3. Il bando di concorso deve indicare:

- a. la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
- b. il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- c. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d. i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- e. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario, la sede delle prove e l'elenco degli ammessi;
- f. le materie oggetto delle prove selettive;
- g. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- h. i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- i. le percentuali di eventuali posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- j. l'eventuale prova pre-selettiva e le relative modalità nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 8;
- k. i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- l. le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- m. i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata in ogni fase e grado del procedimento e che sarà notificata all'interessato;

4. Nel caso di concorso per titoli ed esami il bando deve individuare inoltre le categorie dei titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile agli stessi, nonché le modalità della loro presentazione

5. Il bando deve individuare, ai sensi degli artt.



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 7/14

<p>4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68, modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.</p> <p>6. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.</p>	<p>4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.</p> <p>6. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.</p> <p>7. In attuazione del comma 4 dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, il bando può prevedere il versamento di un importo, non rimborsabile, pari a 10 euro, a copertura forfettaria delle spese concorsuali.</p>
<p>Art. 7 <i>Presentazione delle domande</i></p> <p>1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritte dai candidati, a pena di nullità, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell'Università e devono pervenire all'Università con le modalità indicate nel bando entro il termine perentorio in esso indicato che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.</p>	<p>Art. 7 <i>Presentazione delle domande</i></p> <p>1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritte dai candidati, a pena di nullità, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'Università e devono pervenire all'Università con le modalità indicate nel bando entro il termine perentorio in esso indicato che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.</p>
<p>Art. 8 <i>Prova preselettiva</i></p> <p>1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una o più prove preselettive.</p> <p>2. Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.</p> <p>3. Dalla preselezione, che non è prova d'esame, saranno esonerati coloro che alla data di sca-</p>	<p>Art. 8 <i>Prova preselettiva</i></p> <p>1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una o più prove preselettive.</p> <p>2. Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.</p> <p>3. Dalla preselezione, che non è prova d'esame, saranno esonerati coloro che alla data di sca-</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 8/14

denza per la presentazione delle domande avranno maturato complessivamente 24 mesi di esperienza lavorativa con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o parasubordinato, anche non continuativi, presso questa l'Università, indipendentemente dalla categoria di inquadramento. Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali, oltre a tutti i candidati in possesso dell'anzianità di cui sopra, i primi candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione in un numero pari alla percentuale stabilita dal bando, più eventuali ex aequo nell'ultima posizione.

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Tipologia e contenuti delle prove di esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove di esame saranno conformati a criteri di congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

2. Le prove di esame possono consistere in prove scritte, a contenuto teorico, a contenuto teorico-pratico, in prove pratico-attitudinali e prove orali, articolate come segue:

a. *Categoria B:*

posizione economica B3: una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico che può consistere in appositi quesiti a risposta multipla, o pratico-attitudinale e una prova orale.

b. *Categoria C:*

Una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico che può consistere in appositi quesiti a risposta sintetica e una prova orale.

c. *Categorie D, EP:*

Due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico, che può consistere in appositi quesiti a risposta sintetica e una prova orale.

3. I bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto a concorso.

denza per la presentazione delle domande avranno maturato complessivamente 24 mesi di esperienza lavorativa con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o parasubordinato, anche non continuativi, presso questa l'Università, indipendentemente dalla categoria di inquadramento. Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali, oltre a tutti i candidati in possesso dell'anzianità di cui sopra, i primi candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione in un numero pari alla percentuale stabilita dal bando, più eventuali ex aequo nell'ultima posizione.

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Tipologia e contenuti delle prove di esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove di esame saranno conformati a criteri di congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

2. Le prove di esame possono consistere in prove scritte, a contenuto teorico, a contenuto teorico-pratico, in prove pratico-attitudinali e prove orali, articolate come segue:

a. *CATEGORIA B:*

posizione economica B3: una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico che può consistere in appositi quesiti a risposta multipla, o pratico-attitudinale e una prova orale.

b. *CATEGORIA C:*

una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico che può consistere in appositi quesiti a risposta sintetica e una prova orale.

c. *CATEGORIE D, EP:*

due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico, che può consistere in appositi quesiti a risposta sintetica e una prova orale.

3. I bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto a concorso.



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 9/14

<p>4. I voti sono espressi di norma in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte o pratiche e sulle altre indicate dal bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente</p> <p>5. Nei concorsi per soli esami il punteggio complessivo è dato dalla sommatoria della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche al voto conseguito nella prova orale.</p> <p>Il Direttore amministrativo può disporre, con provvedimento motivato, che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.</p>	<p>4. I voti sono espressi di norma in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte o pratiche e sulle altre indicate dal bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente</p> <p>5. Nei concorsi per soli esami il punteggio complessivo è dato dalla sommatoria della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche al voto conseguito nella prova orale.</p> <p>6. Il Direttore Generale può disporre, con provvedimento motivato, che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p><i>Titoli e servizi valutabili nei concorsi per titoli ed esami</i></p> <p>1. Il bando indica, in relazione alle caratteristiche del posto oggetto della selezione, le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente o per categorie.</p> <p>2. Il punteggio per i titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo.</p> <p>3. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di concorso.</p> <p>4. Per la copertura dei posti di categoria B3 e C il bando può prevedere le seguenti tipologie di titoli da valutare:</p> <p>a. titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, purché attinenti alle attività del posto da ricoprire e fermo restando il possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando di concorso come requisito di accesso;</p> <p>b. certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati o attestati di partecipazione a convegni e seminari, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;</p> <p>c. servizio svolto presso le università o soggetti pubblici purché inerente all'attività del posto da ricoprire. Al servizio prestato presso le Università può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto agli altri servizi; al servizio prestato pres-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p><i>Titoli e servizi valutabili nei concorsi per titoli ed esami</i></p> <p>1. Il bando indica, in relazione alle caratteristiche del posto oggetto della selezione, le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente o per categorie.</p> <p>2. Il punteggio per i titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo.</p> <p>3. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di concorso.</p> <p>4. Per la copertura dei posti di categoria B3 e C il bando può prevedere le seguenti tipologie di titoli da valutare:</p> <p>a. titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, purché attinenti alle attività del posto da ricoprire e fermo restando il possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando di concorso come requisito di accesso;</p> <p>b. certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati o attestati di partecipazione a convegni e seminari, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;</p> <p>c. servizio svolto presso le università o soggetti pubblici purché inerente all'attività del posto da ricoprire. Al servizio prestato presso le Università può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto agli altri servizi;</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 10/14

so l'Università di Urbino può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto ai servizi prestati presso altre Università.

d. incarichi professionali svolti relativi al posto da ricoprire.

5. Per la copertura dei posti di categoria D ed EP il bando può prevedere le seguenti tipologie di titoli da valutare:

a. titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, purché attinenti alle attività del posto da ricoprire e fermo restando il possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando di concorso come requisito di accesso;

b. abilitazioni all'esercizio della professione valutabile solo per la categoria D, certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenze di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;

c. titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;

d. servizio svolto presso le Università o soggetti pubblici purché attinente all'attività del posto da ricoprire. Al servizio prestato presso le Università può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto agli altri servizi; al servizio prestato presso l'Università di Urbino può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto ai servizi prestati presso altre Università.

e. incarichi professionali svolti relativi al posto da ricoprire.

f. altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni e/o seminari di studio e/o corsi di formazione attinenti l'attività del posto da ricoprire.

6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, è effettuata solo per i concorrenti che partecipano alle prove scritte e dopo lo svolgimento delle stesse e comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono soltanto in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.

7. La valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

8. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione

d. incarichi professionali svolti relativi al posto da ricoprire.

5. Per la copertura dei posti di categoria D ed EP il bando può prevedere le seguenti tipologie di titoli da valutare:

a. titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, purché attinenti alle attività del posto da ricoprire e fermo restando il possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando di concorso come requisito di accesso;

b. abilitazioni all'esercizio della professione valutabile solo per la categoria D, certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenze di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;

c. titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti all'attività del posto da ricoprire;

d. servizio svolto presso le Università o soggetti pubblici purché attinente all'attività del posto da ricoprire. Al servizio prestato presso le Università può essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto agli altri servizi;

e. incarichi professionali svolti relativi al posto da ricoprire.

f. altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni e/o seminari di studio e/o corsi di formazione attinenti l'attività del posto da ricoprire.

6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, è effettuata solo per i concorrenti che partecipano alle prove scritte e dopo lo svolgimento delle stesse e comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono soltanto in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.

7. La valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

8. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 11/14

<p>complessiva è data dalla sommatoria del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e dalla votazione conseguita nella prova orale.</p> <p>L'Università effettuerà idonei controlli, in caso di assunzione, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive.</p>	<p>complessiva è data dalla sommatoria del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e dalla votazione conseguita nella prova orale.</p> <p>9. L'Università effettuerà idonei controlli, in caso di assunzione, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Commissioni giudicatrici</p> <p>1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non possono far parte delle commissioni coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In ogni caso non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro nei cui confronti sussistano cause di incompatibilità previste da norme di legge.</p> <p>2. Le commissioni giudicatrici sono composte da un presidente e da almeno due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali scelti tra docenti, dirigenti, personale tecnico amministrativo degli atenei ovvero estranei alle amministrazioni universitarie.</p> <p>3. La composizione della commissione deve essere tale per cui almeno un terzo dei componenti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.</p> <p>4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale appartenente a categoria non inferiore alla C.</p> <p>5. In relazione alle specifiche caratteristiche dei posti messi a concorso le commissioni possono essere integrate con membri aggiunti per l'esame di lingua straniera e per le materie specialistiche o con esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.</p> <p>6. Le funzioni di Presidente sono svolte da personale dirigente o appartenente alla categoria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Commissioni giudicatrici</p> <p>1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore Generale nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. non possono far parte delle commissioni coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In ogni caso non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro nei cui confronti sussistano cause di incompatibilità previste da norme di legge.</p> <p>2. Le commissioni giudicatrici sono composte da un presidente e da almeno due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali scelti tra docenti, dirigenti, personale tecnico amministrativo degli atenei ovvero estranei alle amministrazioni universitarie.</p> <p>3. La composizione della commissione deve essere tale per cui almeno un terzo dei componenti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.</p> <p>4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale appartenente a categoria non inferiore alla C.</p> <p>5. In relazione alle specifiche caratteristiche dei posti messi a concorso le commissioni possono essere integrate con membri aggiunti per l'esame di lingua straniera e per le materie specialistiche o con esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.</p> <p>6. Le funzioni di presidente sono svolte da personale docente, dirigente o appartenente alla</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 12/14

<p>EP e, comunque, appartenente alla categoria superiore del posto messo a concorso.</p> <p>7. Nessuno dei membri della commissione può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.</p> <p>8. Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per tali funzioni.</p> <p>9. E' possibile la formazione di sottocommissioni al fine di garantire una maggiore efficienza e celerità delle procedure concorsuali, a fronte di un numero elevato di partecipanti o per la particolare laboriosità delle operazioni di valutazione. Qualora il numero dei partecipanti renda necessario lo svolgimento delle prove d'esame su di un numero di aule tali da non consentire la presenza, in ognuna di esse di un membro della commissione, l'Università potrà nominare con apposito provvedimento uno o più Comitati di vigilanza. Ciascun Comitato è composto da almeno tre membri inquadrati nella categoria non inferiore a C e da un presidente appartenente almeno alla categoria D.</p>	<p>categoria EP e, comunque, appartenente alla categoria superiore del posto messo a concorso.</p> <p>7. Nessuno dei membri della commissione può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.</p> <p>8. Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per tali funzioni.</p> <p>9. E' possibile la formazione di sottocommissioni al fine di garantire una maggiore efficienza e celerità delle procedure concorsuali, a fronte di un numero elevato di partecipanti o per la particolare laboriosità delle operazioni di valutazione.</p> <p>10. Qualora il numero dei partecipanti renda necessario lo svolgimento delle prove d'esame su di un numero di aule tali da non consentire la presenza, in ognuna di esse di un membro della commissione, l'Università potrà nominare con apposito provvedimento uno o più Comitati di vigilanza. Ciascun Comitato è composto da almeno tre membri inquadrati nella categoria non inferiore a C e da un presidente appartenente almeno alla categoria D.</p>
<p>Art. 12 Operazioni concorsuali</p> <p>1. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione giudicatrice, la stesura dei verbali e quanto non ulteriormente precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente.</p>	<p>Art. 12 Operazioni concorsuali</p> <p>1. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione giudicatrice, la stesura dei verbali e quanto non ulteriormente precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente.</p>
<p>Art. 13 Compensi</p> <p>1. I compensi da corrispondere al presidente e ai membri delle commissioni giudicatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza sono determinati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Art. 13 Compensi</p> <p>1. I compensi da corrispondere al presidente e ai membri delle commissioni giudicatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza sono determinati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Art. 14 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti</p> <p>1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato con osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-</p>	<p>Art. 14 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti</p> <p>1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato con osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-</p>



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 13/14

viste dall'art. 5, D.P.R. n. 487 del 1994. La votazione finale è determinata secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 e art. 10, comma 8 del presente regolamento:

2. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con disposizione del Direttore Amministrativo ed è pubblicata all' Albo ufficiale dell'Università ed inserita sul sito dell'ateneo. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

3. Dalla data di affissione della suddetta all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.

4. La graduatoria conserva validità per il periodo consentito dai termini di legge dalla data della sua approvazione, ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova, nonché per la copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili della stessa categoria e area funzionale oltre quelli messi a concorso.

5. L'Università si riserva la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma.

6. L'Università si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, ove ne ricorrano le necessità, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria. In conseguenza di ciò l'assunzione a tempo indeterminato avrà prevalenza rispetto a quella a tempo determinato e l'assunzione a tempo pieno avrà prevalenza rispetto a quella a tempo parziale.

**CAPO III
NORME FINALI
Art. 15**

Assunzione in servizio

1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro con l'Università, conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto, e saranno assunti in via

viste dall'art. 5, D.P.R. n. 487 del 1994. La votazione finale è determinata secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 e art. 10, comma 8 del presente regolamento:

2. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con disposizione del Direttore Amministrativo ed è pubblicata all' Albo ufficiale dell'Università ed inserita sul sito dell'ateneo. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

3. Dalla data di affissione della suddetta all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.

4. La graduatoria conserva validità per il periodo consentito dai termini di legge dalla data della sua approvazione, ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova, nonché per la copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili della stessa categoria e area funzionale oltre quelli messi a concorso.

5. L'Università si riserva la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma.

6. L'Università si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, ove ne ricorrano le necessità, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria. In conseguenza di ciò l'assunzione a tempo indeterminato avrà prevalenza rispetto a quella a tempo determinato e l'assunzione a tempo pieno avrà prevalenza rispetto a quella a tempo parziale.

**CAPO III
NORME FINALI
Art. 15**

Assunzione in servizio

1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro con l'Università, conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto, e saranno assunti in via



Delibera n. **111/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 14/14

provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.	provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
Art. 16 Procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo determinato 1. La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti delle procedure selettive pubbliche indette dall'Università per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.	Art. 16 Procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo determinato 1. La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti delle procedure selettive pubbliche indette dall'Università per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art.17 Norme finali e di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente C.C.N.L. di comparto. 2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università.	Art.17 Norme finali e di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente C.C.N.L. di comparto. 2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.